



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2064 DEL 06/07/2026

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

SERVIZIO 4.4 RIFIUTI AMBIENTE - TECNICO

OGGETTO:	VARIANTE SOSTANZIALE AL P.D. AM/72 DEL 28/04/2023 E P.D. AM/129 DEL 02/08/2023 PER LA GESTIONE DI UN DEPOSITO PRELIMINARE (ATTIVITÀ D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN VIA PERIANE 21 NEL COMUNE DI TAGGIA RICHIEDENTE: R.S.E. RIVIERA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. IMPOSTA DI BOLLO PARI A 16,00 € ASSOLTA CON IDENTIFICATIVO N. 01230113553249
-----------------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Provvedimento Dirigenziale AM/72 del 28/04/2023 è stato autorizzato il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di un deposito preliminare D15 per lo stoccaggio di rifiuti organici provenienti dalle manutenzioni di reti fognarie e fosse biologiche, nonché di oli di sentina e altri rifiuti liquidi contenenti oli provenienti dall'attività di manutenzione e pulizia serbatoi e siringhe da raccolta comunale;
- con Provvedimento Dirigenziale AM/129 del 02/08/2023 è stata autorizzata una modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui al punto precedente con incremento dello stoccaggio massimo istantaneo del rifiuto codice EER 160708*;

DATO ATTO che:

- con nota acquisita agli atti con prot. 24149 del 05/09/2024 la ditta ha trasmesso istanza relativa alla variante sostanziale dell'Autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata dalla Provincia di Imperia con PP.DD. AM/72 del 28/04/2023 e AM/129 del 02/08/2023 inerente l'incremento della potenzialità annua dell'impianto senza incremento della capacità di stoccaggio istantaneo;
- con nota prot. 25787 del 24/09/2024 la Provincia di Imperia ha avviato il procedimento ai sensi della L. 241/90;
- con nota prot. 26026 del 26/09/2024 la ditta ha trasmesso la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria e n°1 marca da bollo;
- con nota acquisita agli atti con prot. 14368 del 30/05/2025 la ditta ha formulato una ulteriore istanza consistente la modifica di una tipologia di codice EER precedentemente autorizzato;
- con nota prot. 22191 del 20/08/2025 lo scrivente ufficio ha richiesto alla ditta la presentazione di integrazioni preliminari propedeutiche alla successiva fase istruttoria;

- con nota acquisita agli atti con prot. 24891 del 19/09/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta.

CONSIDERATO che:

dalla documentazione esaminata a corredo dell'istanza la variante richiesta può essere riassunta come segue:

- a) verrà incrementata la potenzialità annua dell'impianto senza apportare modifiche alla capacità di stoccaggio istantaneo dell'impianto;
- b) verrà rettificato un codice EER, modificandolo da 13 04 01* a 13 04 03*;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 34801 del 30/12/2025 lo scrivente ufficio ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona;
- sono stati invitati a presentare le proprie determinazioni in seno alla conferenza, per quanto di competenza, i seguenti soggetti:
 - o Dipartimento di prevenzione di ASL 1 Imperiese;
 - o Dipartimento Provinciale ARPAL;
 - o Comune di Taggia;
- in seno alla conferenza dei servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
 - o richiesta di integrazioni da parte del Dipartimento di prevenzione di ASL 1 Imperiese acquisito agli atti con prot. 433 del 08/01/2026;
 - o parere favorevole da parte del Dipartimento Provinciale ARPAL acquisito agli atti con prot. 957 del 14/01/2026;
- con nota prot. 6307 del 02/03/2026 la Provincia di Imperia ha trasmesso alla ditta la richiesta integrazioni formulata da ASL richiedendo ulteriori integrazioni in relazione alla gestione delle emissioni in atmosfera;
- con nota acquisita agli atti con prot. 8302 del 07/04/2026 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- con nota prot. 10694 le integrazioni prodotte dalla ditta sono state trasmesse ad ASL;
- con nota acquisita agli atti con prot. 12296 del 23/04/2026 il Dipartimento di prevenzione di ASL 1 Imperiese ha espresso parere favorevole;

PRESO ATTO della determinazione di conclusione favorevole del procedimento di conferenza di servizi (prot. n. 13569 del 15/05/2026), all'interno della quale sono ricompresi i pareri dei seguenti soggetti competenti:

- parere favorevole da parte del Dipartimento Provinciale ARPAL acquisito agli atti con prot. 957 del 14/01/2026
- parere favorevole del Dipartimento di prevenzione di ASL 1 Imperiese acquisito agli atti con prot. 12296 del 23/04/2026

CONSIDERATO che:

ai sensi della D.G.R. 1014 del 03/08/2012 la ditta ha trasmesso con nota acquisita agli atti prot. n. 18587 del 18/06/2026 la polizza fideiussoria n. 2473428 rilasciata da Coface S.A. con scadenza il 16/06/2038, a garanzia della corretta gestione dell'impianto per un importo garantito pari ad € 54772,20 (importo ridotto in quanto la ditta è in possesso di certificazione ISO 14001), stipulata

dalla ditta R.S.E. Riviera Servizi Ecologici s.r.l. con sede legale in Taggia - Via Periane n. 21 a favore della Provincia di Imperia;

DATO ATTO che sono in corso le verifiche volte ad accertare che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né provvedimenti a carico degli amministratori della ditta R.S.E. Riviera Servizi Ecologici s.r.l.;

PRESO ATTO che è stato esercitato il controllo preventivo e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO il Regolamento Provinciale di approvazione ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.22 del 26/02/1996, nonché l'art. 11, comma e), del D.M. 21/06/1991, n. 324 che stabilisce i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo dei Gestori degli impianti di smaltimento;

VISTA la Direttiva 09/04/2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

VISTA la L. n. 549 del 28/12/1995 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 18 del 21/06/1999 e s.m.i. recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia".

VISTO il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 09/04/2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n° 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

VISTA la D.G.R. n° 1014 del 03/08/2012 "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R.18/1999";

VISTO il Piano provinciale dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 30/06/2003;

VISTA la D.C.P. n.23 del 18/03/2008 con la quale sono state approvate modifiche al Piano Provinciale di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10/06/1991 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento sull'assetto della dirigenza approvato dalla G.P. con deliberazione 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

AUTORIZZA

alla ditta R.S.E. Riviera Servizi Ecologici s.r.l., nella persona del legale rappresentante, la variante richiesta consistente nell'aumento delle quantità annue trattate senza il potenziamento delle quantità istantanee di rifiuti stoccati nell'impianto, e conseguentemente autorizza il deposito preliminare (attività D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Periane 21 nel Comune di Taggia, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comprensivo di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera e nulla osta acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i.

L'efficacia della presente autorizzazione è pari a anni 10 dalla data di emissione del presente provvedimento dirigenziale (**scadenza 05/07/2036**) ed è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'impianto potrà gestire i rifiuti nelle tipologie, modalità e quantità elencati nella seguente tabella:

EER	Descrizione codice	Attività	Tempo massimo di permanenza	Stoccaggio massimo istantaneo		Quantitativo massimo annuale	
				mc/gg	t/gg	mc/a	t/a
200304 200306	Fanghi da fosse settiche Rifiuti della pulizia delle fognature	D15	30 giorni	80	80	5.000	5.000
160708*	Rifiuti contenenti olii	D15	6 mesi	8	6	300	300
130403*	Oli di sentina da un altro tipo di navigazione	D15	6 mesi	4	4	300	300
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D15	6 mesi	8	9,6	700	840
180103*	Rifiuti che devono	D15	30 giorni	1	1	12	1

	essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni						
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	D15	60 giorni	80	80	3.000	3.000
TOTALE				181	180,6	9312	9441

- 2) i rifiuti dovranno essere posizionati nell'impianto come rappresentato nella Tavola 2 acquisita agli atti con prot. 8302 del 19/03/2026 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come **Allegato 1**;
- 3) i rifiuti dovranno essere stoccati separatamente tranne i rifiuti aventi codici "EER 200304 – fanghi delle fosse settiche" e "EER 200306 – rifiuti della pulizia delle fognature", che potranno essere contenuti nella stessa cisterna;
- 4) l'esercizio dell'impianto e la sua gestione dovranno essere svolti in conformità ai principi generali di cui all'ex art.178 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle norme di settore per gli aspetti inerenti l'attività. In particolare per quanto attiene la movimentazione e manipolazione dei rifiuti la ditta dovrà provvedere all'adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza dell'ambiente di lavoro, in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla ASL competente, e di prevenzione incendi;
- 5) il trasbordo dei rifiuti dovrà essere eseguito evitando sversamenti che possano contaminare il suolo e dovrà essere tenuto a disposizione, presso l'insediamento, un idoneo quantitativo di materiale assorbente per il contenimento e il recupero di eventuali sversamenti accidentali; il materiale utilizzato per tale operazione dovrà essere in seguito correttamente smaltito a norma di legge;
- 6) il materiale in entrata nel centro dovrà essere sempre quantificato con apposita pesatura e procedure operative e gestionali specifiche;
- 7) dovranno essere effettuati controlli annuali dimostranti la tenuta della cisterna contenente il rifiuto avente codice EER 020301 nonché una verifica annuale da parte di tecnico abilitato su tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi. Le verifiche richieste dovranno essere effettuate e trasmesse alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno;
- 8) tutti i bacini di contenimento, la cisterna interrata e i serbatoi fuori terra dovranno essere dotati e mantenuti dotati di dispositivo "troppo pieno" con specifico recapito:
 - a. nel caso dei serbatoi fuori terra il recapito è il bacino di contenimento;
 - b. nel caso della cisterna interrata deve essere individuato il recapito, e comunicato alla Provincia;
- 9) ai fini della prevenzione del sovra-riempimento, per tutti i serbatoi fuori terra e soprattutto per la cisterna interrata che risulta essere priva di bacino di contenimento, deve essere previsto un

dispositivo di controllo di livello visibile esternamente, da predisporre e darne comunicazione agli Enti;

- 10) ai fini della prevenzione del sovra-riempimento, i serbatoi fuori terra e la cisterna interrata (che risulta essere priva di bacino di contenimento) dovranno essere dotati di un indicatore di livello facilmente accessibile e leggibile da parte del personale che esegue le operazioni di carico e scarico. Per la cisterna interrata dovrà essere predisposto, se tecnicamente attuabile, un dispositivo di blocco al raggiungimento del 95% del volume utile. Nel caso in cui tale soluzione non sia attuabile, la lettura del livello dovrà essere resa parte integrante delle procedure operative degli operatori, prevedendo in particolare la registrazione del livello tramite apposita annotazione prima di ogni operazione di riempimento;
- 11) dovranno essere sempre mantenute le esistenti tettoie poste sui serbatoi fuori terra e relativi bacini di contenimento per evitare l'accumulo di acque meteoriche negli stessi bacini;
- 12) in fase di carico e scarico dei serbatoi e della cisterna interrata dovranno essere costantemente utilizzati i filtri in dotazione all'impianto per la mitigazione delle emissioni odorigene e diffuse originatesi durante la fase di polmonazione che dovrà essere mantenuto in efficienza tramite una regolare sostituzione del mezzo filtrante; sulla base delle specifiche del produttore la frequenza di sostituzione dei carboni dovrà essere almeno annuale;
- 13) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per impedire la generazione di impatto odorigeno potenzialmente derivante dalla gestione dei rifiuti – in particolare per il codice rifiuti EER 020301 derivanti da acque di vegetazione dei frantoi, ma anche da altri materiali di scarto derivanti da produzioni agroalimentari - e le relative misure di mitigazione siano sempre adeguate e mantenute attive, in particolare:
 - a. elaborazione e attuazione di procedure operative e gestionali descrittive delle operazioni di carico/scarico cisterne;
 - b. elaborazione e attuazione di procedure operative e gestionali descrittive dell'utilizzo del filtro mobile a carboni attivi nelle fasi di carico/scarico cisterne;
 - c. elaborazione e attuazione di procedure operative e gestionali descrittive dell'utilizzo dell'impianto automatico di nebulizzazione tramite sensore (dotato di temporizzatore che ne determina l'attivazione ogni 3 ore) nelle fasi di carico/scarico cisterne;
 - d. elaborazione e attuazione di procedure operative e gestionali relative alla periodica sostituzione del mezzo filtrante del filtro mobile (che il costruttore indica da effettuarsi tra i 9 e i 12 mesi) a cadenza annuale;
 - e. predisposizione di apposito registro da tenere a disposizione degli Organi di Controllo (con pagine numerate e vidimato dalla Provincia di Imperia) su cui riportare tutte le informazioni relative a:
 - fatture di acquisto;
 - interventi manutentivi;
 - interventi di sostituzione dei mezzi filtranti in dotazione al filtro mobile;
 - f. dovrà essere data evidenza a tutto il personale della avvenuta informazione, formazione, diffusione e risultato dell'apprendimento e del rispetto delle procedure sopra indicate relativamente alla procedura del corretto utilizzo del dispositivo di filtrazione delle emissioni a tutti gli operatori, anche tramite la consegna delle procedure e la firma per ricevuta;
 - g. copia delle procedure esistenti ai sensi della ISO 14001 relative all'apparecchiatura utilizzata per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla fase di polmonazione;

- 14) ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le emissioni derivanti da attività di movimentazione/stoccaggio dei rifiuti liquidi:
- i filtri fisso e mobile dovranno essere sempre utilizzati nelle fasi di carico e scarico nelle aree rappresentate indicate nell' **Allegato 1**;
 - i filtri dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento durante le fasi lavorative che vedono la produzione di emissioni in atmosfera;
 - dovrà essere tenuto un registro a pagine numerate e vidimato dove devono essere indicate le date di sostituzione dei filtri in rapporto alle quantità di rifiuti trattati;
 - tutte le operazioni di carico e di scarico dovranno avvenire sotto aspirazione delle emissioni prodotte e convogliate al sistema di abbattimento delle emissioni;
 - il mancato rispetto di quanto prescritto comporterà l'applicazione dell'art. 278 oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 279 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 15) entro il 30 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2027, dovranno essere effettuati le analisi relativamente al parametro Composti organici Volatili (COV) (secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13649) comunicando con 15 giorni di anticipo a Provincia e ARPAL la data stabilita per i campionamenti ed inviando gli esiti ai suddetti Enti;
- 16) al fine di poter permettere agli enti di controllo di effettuare campionamenti ed analisi (con particolare riferimento ai COV), la ditta dovrà comunicare ad ARPAL ed alla Provincia tre giornate del mese di luglio e relativo orario, con almeno 10 giorni di anticipo, in cui vengono effettuate le operazioni di carico delle cisterne affinché detti Enti possano eventualmente presenziare;
- 17) per quanto attiene all'applicazione del Regolamento Regionale 4/2009 e alla presentazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche (PPGAM), le superfici impiegate ricadono all'interno di un'area in capo alla ditta Centro Petroli Servizi s.r.l.. Tale autorizzazione è contenuta nell'A.U.A. rilasciata dalla Provincia di Imperia con P.D. 3152 del 30/10/2025 di cui dovrà essere tenuta copia presso l'impianto. Qualora venissero apportate modifiche a detto piano di prevenzione (PPGAM) dovrà essere aggiornata la presente autorizzazione;
- 18) l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in materia di emissioni in atmosfera, nonché di inquinamento acustico; in caso di cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere ad effettuare tutti gli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi, al fine di non creare pregiudizio all'ambiente;
- 19) la ditta dovrà mantenere sempre aggiornata una procedura di gestione di eventi odorigeni, predisponendo un adeguato protocollo di risposta al verificarsi di tali eventi. In caso di eventuali ricorrenti disagi di natura odorigena, il gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto al punto 1 della D.G.R. n. 810/2020 al fine della caratterizzazione delle sorgenti odorigene e della valutazione dell'impatto dell'impianto (sorgenti convogliate puntiformi, sorgenti diffuse areali, sorgenti diffuse volumetriche) sui recettori sensibili; sulla base degli esiti del modello, nel caso in cui siano superate le soglie di accettabilità presso i recettori sensibili, entro i tre mesi successivi dovranno essere individuate le misure (impiantistiche e gestionali) di prevenzione o riduzione delle emissioni odorigene come previsto al punto 2 della DGR n. 810/2020; a tal proposito dovrà essere predisposto un programma dettagliato delle azioni da intraprendere con la relativa tempistica che dovrà essere presentato a Provincia, ARPAL, Comune;
- 20) la gestione dell'impianto deve essere tale da impedire la formazione e dispersione di aerosol, odori e polveri e il rilascio di fluidi pericolosi al fine di garantire una corretta gestione dei

rifiuti la cui manipolazione deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, ove previsto, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;

- 21) è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi tipo di rifiuto;
- 22) dovranno essere mantenuti efficienti tutti gli impianti, le attrezzature nonché le strutture;
- 23) dovrà essere eseguita periodica manutenzione generale alla zona di stoccaggio che preveda anche una pulizia mediante spazzamento dell'area stessa;
- 24) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;
- 25) in conformità alle disposizioni di cui all'art. 187 del D.Lgs 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- 26) nel caso in cui il Responsabile Tecnico venisse sostituito, la Società dovrà comunicare preventivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla attribuzione dell'incarico, a questa Provincia, ad ARPAL ed al Comune, il nominativo del nuovo Responsabile Tecnico, unitamente alla accettazione scritta da parte del soggetto incaricato alla funzione. In assenza di nomina la responsabilità ricadrà in capo al legale rappresentante della ditta;
- 27) per quanto attiene alle Garanzie finanziarie considerato che è stata applicata, come da D.G.R. 1014 del 03/08/2012, la riduzione prevista del 40%, la ditta dovrà provvedere a trasmettere alla Provincia la certificazione ISO debitamente rinnovata ad ogni scadenza;
- 28) in caso di prosecuzione dell'attività oltre la data di scadenza della presente autorizzazione, la ditta dovrà provvedere a formulare una richiesta di proroga almeno sei mesi prima della scadenza;
- 29) per quanto attiene alla eventuale Cessazione dell'attività/dismissione dell'impianto:
 - a. la comunicazione di cessata attività dovrà essere corredata da un Piano di Chiusura, riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali;
 - b. le attività relative alla chiusura e ripristino ambientale dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile:
 - in caso di cessazione dell'attività con autorizzazione vigente, le attività dovranno concludersi entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura;
 - in caso di scadenza autorizzazione senza che sia stata completata la chiusura ed il ripristino ambientale dell'area, la Provincia potrà escutere la fidejussione ove l'Azienda non concluda le attività entro un tempo concordato e/o predeterminato nel Piano di Chiusura.
 - c. a conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione / chiusura / dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione allo scrivente Servizio, al Comune e all'ARPAL, corredata da una relazione attestante i lavori svolti, da idonei elaborati tecnici e da documentazione fotografica panoramica e di dettaglio. La Ditta dovrà

- inoltre attuare le eventuali ulteriori attività ad integrazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi svolti che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno, nel caso, necessarie;
- d. qualora la ditta, anche prima della scadenza dell'autorizzazione di rinnovo, intendesse cessare la propria attività, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia, Comune ed ARPAL, che disporranno in merito per quanto di competenza.

SI RISERVA

di modificare, integrare e/o revocare il presente provvedimento in seguito ad eventuali integrazioni ed osservazioni formulate dagli Enti sopra riportati, nonché per intervenute norme statali e/o regionali, per accertato danno ambientale, per inadempienza alle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso ovvero qualora l'esito dei controlli della dichiarazione sostitutiva di certificazione risulti negativo.

AVVERSO

il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, ove ne sussistano i presupposti di legge, al TAR competente entro 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale data.

FM/pb

Funzionario

FRANCO MINASSO / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005